

**ACCORDO**  
**DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**  
**DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV – VIII**  
**PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2019-2021**

\*\*\*

**Articolo 2**

**Distribuzione delle risorse trattamento economico accessorio**

Le risorse, determinate in premessa, sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti, e con le modalità di seguito definite, per gli anni 2019-2020-2021.

\*\*\*

**A. Fondo per la produttività collettiva e individuale**

\*\*\*

Il fondo è finalizzato a remunerare la produttività collettiva ed individuale del personale dei livelli IV-VIII in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente in Istituto e sarà erogata ai dipendenti con le seguenti modalità:

1. la produttività collettiva viene attribuita in correlazione alla valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza (Direzione/Dipartimento/Centro/ Servizio) rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività;
2. la produttività individuale verrà distribuita con le modalità e criteri definiti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente con esclusione del personale interessato che avrà conseguito contemporaneamente una valutazione di struttura “al di sotto gli obiettivi” ed una valutazione individuale “al di sotto le aspettative”. Al personale che avrà conseguito tali valutazioni non verrà erogata alcuna produttività individuale.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20 del CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, viene altresì attribuita una maggiorazione della produttività individuale che si aggiunge alla quota di produttività distribuita sulla base di quanto stabilito al punto 2 del presente articolo. Detta maggiorazione verrà attribuita dal Responsabile del CRA e sarà pari al 30% del valore medio pro-capite della produttività individuale di cui al punto 2 da attribuire ad una quota massima del 30% dei dipendenti che abbiano conseguito una valutazione individuale pari o superiore all’indicatore “in linea con le aspettative” previsto dal SMVP vigente.

L’attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all’attività pari ad almeno 40 giorni nell’anno di riferimento al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.